



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 134/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Tommaso PARISI	Consigliere
Valeria MISTRETTA	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- Maria Giuseppina CAREDDU, nata a Luras il 17/02/1956, ivi residente alla Via Nazionale n. 9, C.F. CRDMGS56B57E752Q, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio MANI (C.F. MNAMRZ56E30HG501Z pec avvmauriziomani@puntopec.it), presso il cui studio in Luras, via Nazionale n. 13, è elettivamente domiciliata;
- Giuseppe DEPPERU, nato a Porto Torres il 18/11/1949, residente in Luras al Vicolo di Via Tuveddu, 1/A, C.F. DPPGPP49S18G924H, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello DESINI (C.F. DSNNNL75M10I452C pec avvantonellodesini@puntopec.it) presso il cui Studio in Olbia, Via Andrea Pozzo 1/a, è elettivamente domiciliato;
- Franco TAMPONI, nato a Sassari il 25/09/1957, residente in Calangianus, via Vittorio Veneto n. 6, C.F. TMPFNC57P25I452R), rappresentato e difeso dagli Avvocati Pietro DIAZ (DZIPRN43T25E377H pec

avv.pietrodiaz@legalmail.it) e Antonio MELONI (MLNNTN68T02I452C pec avv.antonio.meloni@pec.it), ed elettivamente domiciliato presso i suddetti indirizzi di posta elettronica certificata.

Visto l'atto di citazione depositato il 23 aprile 2024, iscritto al n. 26182 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 14 maggio 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Rossana CRUCCAS, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pellegrino MARINELLI, e l'Avvocato Antonio NICOLINI su delega dell'Avvocato MANI per l'Arch. CAREDDE, l'Avvocato Gian Luca FILIGHEDDU su delega dell'Avvocato DESINI per il Geom. DEPPERU e l'Avvocato Antonio MELONI per il Geom. TAMPONI.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio i prevenuti per vederli condannare, a titolo di colpa grave, al pagamento in favore del Comune di Luras della complessiva somma di euro 15.953,24 e ciascuno per euro 5.317,75, o della diversa somma o nella diversa ripartizione che si riterranno di giustizia; oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia, e con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione.

La Procura regionale ha avviato il procedimento in seguito a una denuncia di danno erariale, avente a oggetto presunte irregolarità nell'utilizzo del Palazzetto dello sport sito in Luras, località "Manunta", di proprietà comunale. Dalle indagini delegate alla Guardia di Finanza è emerso che con

determinazione a contrarre n. 179 del 3/12/2013, a firma del responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Giuseppe DEPPERU, il Comune di Luras aveva indetto una gara per l'affidamento della gestione del centro sportivo polivalente ("Palazzetto dello sport"), sito in località "Manunta".

Con determinazione n. 113 del 30/06/2014, sempre a firma del medesimo responsabile del Servizio Tecnico, la procedura era stata provvisoriamente aggiudicata alla ATI costituita dalla Cooperativa Sociale ONLUS Alfaomega (con sede in Calangianus) e dalla A.S.D. Shalom ONLUS (con sede in Luras), che aveva offerto un rialzo dell'1,2% sull'importo a base d'asta di euro 5.000,00, per un canone annuale pari a euro 5.060,00.

Il Comune di Luras non ha mai proceduto ad aggiudicare la gara in via definitiva, perché l'immobile risultava privo delle autorizzazioni da rilasciarsi da parte dei Vigili del Fuoco. Più precisamente, con verbale di consegna provvisorio in data 17/09/2014, i locali e le aree di pertinenza del centro sportivo polivalente erano stati temporaneamente consegnati alle predette ONLUS Alfaomega e A.S.D. Shalom con decorrenza dalla medesima data e con scadenza fissata al 31/12/2014, salvo proroga. Scaduto il termine, il Comune non ha adottato alcun provvedimento riguardante l'affidamento della gestione del Palazzetto dello sport.

Secondo la ricostruzione effettuata dalla Guardia di Finanza, l'impianto sportivo sarebbe, quindi, rimasto nell'esclusiva disponibilità della A.S.D. Shalom, il cui legale rappresentante ne deteneva le chiavi, che lo utilizzava, in modo asseritamente occasionale, ma nei fatti continuativo, per svolgervi le proprie attività. A tal fine, con cadenza periodica e a ridosso degli eventi, la Società presentava al Comune una richiesta per l'uso occasionale

dell'impianto sportivo, a fronte del quale corrispondeva una tariffa complessivamente e forfettariamente pari a euro 15,00 al giorno, la cui entità il Comune non aveva mai determinato, e perciò verosimilmente stabilita in via unilaterale dalla A.S.D. Shalom.

In totale, tra il 2017 e il 2021 la A.S.D. Shalom ha versato al Comune di Luras, per l'uso occasionale del centro sportivo, la somma di euro 6.955,00.

L'ultima reversale di incasso per uso occasionale è la n. 324 del 27/04/2021.

Dal 16/03/2021, data a cui risale l'ultima richiesta di utilizzo occasionale, il Palazzetto dello sport non è stato più utilizzato.

Solo dopo che il dossier relativo all'utilizzo del Palazzetto era stato portato all'attenzione degli amministratori di Luras dall'allora Segretario comunale e dal nuovo responsabile dell'Ufficio Tecnico, Ing. Enrico Michele CARDIA, con deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 29/05/2019, l'organo esecutivo aveva dato incarico all'Ufficio Tecnico affinché, sulla scorta del monte ore ricostruibile in base alle richieste già pervenute e raffrontandole ai costi delle utenze, stabilisse una tariffa oraria congrua, nella prospettiva della copertura dei costi, e comunque non inferiore a 10,00 euro.

In merito, la Procura ha osservato che il suddetto atto parrebbe viziato da incompetenza relativa, dovendosi le decisioni sull'uso dei beni del patrimonio comunale ascrivere al Consiglio, e non alla Giunta comunale; inoltre, la deliberazione risulta adottata senza l'assistenza del Segretario, sostituito nell'occasione dal Vicesegretario, e in mancanza dei prescritti pareri dei responsabili dei servizi di cui all'art. 49 del TUEL.

Dopo l'adozione della deliberazione di Giunta, l'Ing. CARDIA ha proceduto a dare applicazione alla nuova tariffa oraria minima, pari a 10,00 euro, sulla

base dei calendari trasmessi dalle associazioni.

In base alla ricostruzione effettuata, la Società sportiva Shalom ha versato al Comune per l'anno 2018, sulla base della tariffa unilateralmente determinata, complessivi euro 1.470,00 e per l'anno 2019, benché solo in parte “coperto” dall'applicazione della tariffa individuata dalla Giunta, complessivi euro 3.175,00, con un raddoppio degli incassi per il bilancio comunale. I dati relativi al 2020, invece, non sono significativi, a causa della pandemia, mentre dopo i primi mesi del 2021 il Palazzetto dello sport ha smesso di essere utilizzato.

Così ricapitolata la vicenda, l'Ufficio requirente ha formulato una contestazione di responsabilità nei confronti del Sindaco, Arch. Maria Giuseppina CAREDDU, in carica per tre mandati consecutivi fino al 2021, anche tenuto conto della diretta riferibilità alla stessa delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo nella gestione del patrimonio, stante la mancata attribuzione di una delega assessorile nella materia *de qua*.

Con riferimento alla premessa del deliberato di Giunta, nella quale il primo cittadino afferma *“Di essere venuta a conoscenza nei mesi recenti, a seguito di informativa da parte del nuovo Responsabile dei Servizi Tecnici, su dati di bollette di energia elettrica e idriche relative al palazzetto dello sport in particolare, da cui si evince che i costi delle utenze risultano superiori agli introiti per uso occasionale”*, la Procura ha sottolineato che, come osservato dalla Guardia di Finanza, *“appare del tutto inverosimile che l'organo esecutivo, preposto a norma del TUEL alla presentazione in Consiglio dei documenti previsionali e di programmazione del bilancio riferibili all'anno delle delibera (2019), nonché del piano esecutivo di gestione, non fosse a*

conoscenza, quantomeno in linea generale, riguardo alla situazione economico finanziaria riferibile agli impianti sportivi in capo all'Ente". A tal proposito, i militari delegati hanno evidenziato che nel bilancio di previsione 2019, nel Capitolo 5205 (spese per utenze centro polivalente), erano indicate previsioni in conto competenza pari a euro 7.000,00 e previsioni di cassa pari a euro 20.226,87; con riferimento alle entrate, nel Capitolo 1562 (proventi da impianti sportivi), risultavano previsioni di competenza e di cassa pari entrambe a euro 1.000,00.

Inoltre, l'Arch. CAREDDU era in carica come Sindaco di Luras fin dal 2006, pertanto anche nel 2011, all'epoca dell'indizione della gara per l'affidamento della gestione del centro sportivo e dell'affidamento provvisorio alla ATI capeggiata dalla A.S.D. Shalom ONLUS.

Infine, in un Comune di circa 2.500 abitanti, sarebbe del tutto inverosimile ritenere che il primo cittadino non fosse a conoscenza delle modalità di utilizzo dell'impianto, e ciò anche a non volere tenere conto delle affermazioni, contenute nella denuncia di danno erariale, circa la familiarità tra amministratori e presidente della A.S.D. Shalom ONLUS e l'abituale partecipazione di componenti della Giunta alle attività svolte presso il Palazzetto dello sport, organizzate dall'associazione.

La contestazione di responsabilità scaturisce da una (mancata) gestione degli impianti sportivi, e in particolare del Palazzetto, che si sarebbe svolta in perdita, stante l'assoluta inerzia del Comune nel definire un quadro giuridico-amministrativo che disciplinasse l'uso del centro polivalente e una tariffa congrua, che potesse compensare almeno in parte, come asserito nella determinazione di Giunta n. 59 del 29/05/2019, le spese relative alle utenze.

Vi sarebbe stata assoluta inerzia e, per conseguenza, una condotta omissiva connotata da colpa grave, interrotta solo con la delibera di Giunta n. 59 del 29/05/2019, pur con tutti i profili di illegittimità che sembrerebbero connotarla.

Secondo la prospettazione attorea, tale condotta inerte va ascritta al Sindaco, organo responsabile dell'amministrazione del Comune (art. 50, comma 1, del Testo Unico Enti Locali), che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti (comma 2), che convoca e presiede la Giunta comunale (art. 47), alla quale spettano in via residuale tutte le competenze non riservate al Sindaco, al Consiglio e alla dirigenza (art. 48).

Proprio la Giunta, alla quale è demandato il compito di dare impulso all'attività del Consiglio comunale (art. 48, comma 2), avrebbe dovuto approvare uno schema di regolamento per la concessione dell'utilizzo degli impianti sportivi, da sottoporre, per competenza, al Consiglio comunale (art. 42, comma 2, lett. A) e l'iniziativa per l'approvazione dello schema di regolamento avrebbe dovuto essere assunta dal Sindaco, ancor di più in mancanza di un Assessore con delega al patrimonio.

Analoga contestazione di responsabilità è stata formulata nei confronti dei funzionari responsabili dell'Ufficio Tecnico, al quale faceva capo la gestione del patrimonio comunale, antecedentemente all'assunzione del predetto incarico da parte dell'Ing. Cardia (responsabile dall'1/01/2019 al 29/04/2021), e precisamente al Geom. Giuseppe DEPPERU sino al 30/06/2016 e al Geom. Franco TAMPONI dall'1/07/2016 al 31/12/2018.

Il Geom. DEPPERU ha indetto la gara per l'affidamento della gestione del centro sportivo e l'ha aggiudicata provvisoriamente alla ATI capeggiata dalla

A.S.D. Shalom e ha proceduto alla consegna provvisoria dell'impianto alle due associazioni. Durante il suo incarico si sarebbe consolidata, in via di fatto, la modalità di fruizione dell'impianto "ad uso occasionale" e in via esclusiva da parte dell'associazione sportiva Shalom ONLUS, e si sarebbe instaurato il pagamento della tariffa forfettaria, poco più che simbolica, di euro 15,00 giornalieri.

Non risulta, del resto, che lo stesso abbia assunto una qualche iniziativa, nei confronti degli organi politici (o del Segretario comunale), per fare emergere la situazione di grave irregolarità così determinatasi e il pregiudizio alle finanze dell'Ente, che ne discendeva.

Anche il Geom. TAMPONI sarebbe rimasto inerte, pur essendo perfettamente a conoscenza della situazione, dallo stesso analiticamente descritta in sede di audizione personale.

Entrambi i funzionari avrebbero dovuto agire con la dovuta diligenza, esattamente come poi ha fatto l'Ing. CARDIA, rappresentando con atti formali la situazione e chiedendo agli organi di indirizzo politico-amministrativo di assumere le necessarie direttive, anche in assenza di un quadro giuridico-amministrativo preventivamente tracciato dai predetti organi, e anzi proprio alla luce di tale mancanza, che perciò non può costituire, secondo la Procura, circostanza esimente della responsabilità dei predetti funzionari.

Tale condotta omissiva costituirebbe una macroscopica deviazione dal comportamento dovuto da un funzionario normalmente diligente, e perciò determinerebbe, ad avviso dell'Ufficio requirente, la contestazione di responsabilità a titolo di colpa grave.

Il danno erariale consisterebbe nei minori introiti derivanti dall'utilizzo

dell'impianto da parte della A.S.D. Shalom ONLUS a fronte della corresponsione di una tariffa forfettaria di euro 15,00 giornaliera.

Per quantificarne l'entità, la Procura ha individuato un parametro di riferimento, al quale rapportare le entrate effettivamente incassate sulla base del corrispettivo forfettario, costituito dall'importo di 10,00 euro individuato con la delibera di Giunta n. 59 del 29/05/2019, che la qualifica come tariffa "minima" per coprire almeno in parte le spese di gestione del centro sportivo.

Il *quantum* del danno è stato ottenuto moltiplicando la tariffa oraria minima di 10,00 euro per il numero complessivo delle ore di utilizzo dell'impianto da parte della A.S.D. SHALOM, pari a 1784 ore, desumibili dalle richieste per uso occasionale del Palazzetto trasmesse dall'Amministrazione comunale nell'ambito dell'attività istruttoria, riguardanti il periodo accertato dal 25/09/2017 al 30/10/2020; con la precisazione che si tratta di una quantificazione effettuata per difetto, mancando i dati relativi agli anni 2015 e 2016 e alla prima parte del 2017.

Una seconda voce di danno è collegata alla circostanza che il Comune di Luras si faceva carico di pagare, per l'intero, le spese per la fornitura di acqua ed energia elettrica, relative alle utenze del centro sportivo polivalente.

Secondo la prospettazione attorea, la A.S.D. Shalom ONLUS non ha mai versato alcunché per le spese relative alle utenze e non si può ritenere che fossero incluse nella tariffa forfettaria giornaliera di euro 15,00, in uso in via di fatto fino al 2019, già di per sé poco più che simbolica.

Come emerge dalla seconda informativa della Guardia di Finanza, le spese sostenute negli anni dal Comune, interamente a carico del proprio bilancio e senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione sportiva, ammontano a

euro 51.082,41, di cui 37.070,48 per consumi di energia elettrica e 14.011,43 per consumi di acqua.

Ritenendo che il Comune avrebbe dovuto esigere dall'unico, e tutt'altro che occasionale, utilizzatore del centro sportivo una compartecipazione alle spese per le utenze, secondo la Procura, anche rispetto a tale seconda voce di danno, cagionata con condotta omissiva e gravemente colposa, deve essere chiamata a rispondere, in qualità di Sindaco pro tempore, l'Arch. CARED DU, che avrebbe dovuto impartire direttive all'Ufficio Tecnico, affinché almeno una parte delle spese per le utenze fosse posta a carico dell'Associazione sportiva, preferibilmente - ma non necessariamente - nel quadro di una complessiva regolamentazione dell'uso dell'impianto. E parimenti della contestazione di responsabilità a titolo di colpa grave per questa seconda voce di danno partecipano i sopra citati responsabili *pro tempore* dell'Ufficio Tecnico, Geometri DEPPERU e TAMPONI, che tale specifica circostanza, relativa alle spese per le utenze, avrebbero dovuto segnalare agli organi politici (o al Segretario comunale), come poi ha fatto l'Ing. Cardia, se solo avessero adibito la dovuta diligenza, dalla quale si sono invece completamente e ingiustificatamente discostati.

Se il danno è certo, incerta è invece la sua quantificazione, considerato che le indagini delegate non hanno consentito di stabilire quanta parte dei consumi debba essere imputata al centro sportivo polivalente.

Di conseguenza, per determinarne l'ammontare, la Procura ha fatto applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 del Codice civile e ha ritenuto che non meno del dieci per cento possa essere riferito ai consumi dell'Associazione sportiva, determinando un importo di euro 5.108,24.

In totale, pertanto, il danno erariale ammonterebbe a 15.953,24 euro.

Ad avviso della Procura, tenuto conto che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti è personale (art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994), il danno deve essere ascritto in parti uguali al Sindaco e ai due funzionari sopra citati, ciascuno per la quota di euro 5.317,75, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

Nei confronti dei prevenuti è stato notificato l'invito a dedurre, a seguito del quale tutti gli invitati hanno presentato le proprie deduzioni e l'Arch. CAREDDU ha chiesto anche di essere sentita personalmente ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice; l'audizione si è svolta in data 16/04/2024.

Le deduzioni difensive non sono apparse idonee a superare la contestazione di responsabilità amministrativa, pertanto, è stato emesso l'atto di citazione nel quale sono state confutate le osservazioni delle difese.

La Procura ha osservato che la ricostruzione fattuale proposta dall'Arch. CAREDDU appare smentita dalle risultanze dell'istruttoria, mentre il tentativo di addossare tutta la "responsabilità di vigilare sul concreto uso della struttura" alla componente burocratica si scontra con i compiti di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici, che l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali assegna al primo cittadino, e che sono tanto più pregnanti se riferiti a un Comune di circa 2.500 abitanti, come è Luras: tenuto, altresì, conto della lunghissima permanenza nella carica, sarebbe del tutto inverosimile ritenere che il Sindaco non fosse a conoscenza delle modalità di utilizzo dell'impianto.

Con riguardo alla competenza del Sindaco rispetto ad attività gestionali, l'Ufficio requirente ha richiamato quanto statuito dalla Sezione

giurisdizionale per la Campania con sentenza n. 889/2021.

Con riferimento alla distinzione tra impianti sportivi a rilevanza economica e non, come risultante dal parere ANAC n. 97/2015 e dalla sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato n. 3380/2016, nell'atto di citazione si sostiene che l'utilizzo in via esclusiva dell'impianto da parte della A.S.D. Shalom ONLUS, asseritamente occasionale ma nei fatti continuativo, si sarebbe svolto al di fuori di qualsiasi quadro giuridico-amministrativo: se si qualifica l'impianto sportivo come non remunerativo, la gestione deve essere attribuita secondo le norme che presiedono all'affidamento dell'appalto di servizi, al limite anche con affidamento diretto, ma con procedimenti e atti amministrativi, e non in via di fatto, mentre nulla di tutto questo si rinviene agli atti del Comune, fino alla deliberazione di Giunta n. 59 del 29/05/2019.

Venendo alla seconda voce di danno, ossia al mancato ribaltamento sulla Società sportiva dei consumi per le utenze elettrica e idrica alla stessa riferibili, anche rispetto ad essa le difese del Sindaco appaiono tese a scaricare ogni responsabilità sulla componente burocratica, ovvero su funzionari estranei al presente procedimento, come il Segretario comunale e l'Ing. CARDIA, che invece, secondo la Procura, hanno avuto il merito di portare all'attenzione degli organi di vertice politico-amministrativo il dossier Palazzetto dello sport. Anche la difesa imperniata sulla mancanza dell'elemento soggettivo appare priva di pregio, dovendosi invece ribadire che la complessiva condotta del Sindaco appare connotata da colpa grave, che deve essere intesa in un'accezione normativa, come di recente precisato nella sentenza n. 13/2024 della Prima Sezione giurisdizionale d'appello.

Il Geom. DEPPERU ha negato la propria responsabilità sostenendo che non

vi sarebbe stato un utilizzo continuativo da parte della Società sportiva; di contro, dalle dichiarazioni dell'Ing. CARDIA e dalla stessa denuncia di danno erariale risulta che solo nel 2019 sia cessato il monopolio *de facto e non iure* della A.S.D. Shalom ONLUS nell'utilizzo dell'impianto sportivo.

Come indicato nella citazione, le deduzioni evocano una presunta "distrazione" del Segretario comunale, in carica da tempo, il quale non avrebbe sollecitato provvedimenti o elevato addebiti all'Ufficio Tecnico. Ad avviso della Procura, il Segretario comunale ha invece avuto il merito, insieme all'Ing. CARDIA, di portare all'attenzione degli organi di vertice politico-amministrativo il dossier Palazzetto dello sport, ma se anche così non fosse, rimarrebbe intatta la grave negligenza del responsabile dell'Ufficio Tecnico come sopra delineata.

Il libello difensivo esclude la responsabilità del convenuto per danno erariale relativamente agli anni 2015 e 2016, per i quali si sarebbe compiuta la prescrizione quinquennale, e per gli anni successivi, quando il Geom. DEPPERU era ormai andato in pensione.

L'argomento è ritenuto privo di pregio, in quanto la Procura non ha potuto contestare alcun danno erariale per gli anni 2015 e 2016, data la mancanza di qualsivoglia documentazione, relativa all'uso "occasionale" dell'impianto da parte della A.S.D. Shalom ONLUS, così che la prima voce di danno, contestata ai convenuti, è relativa ai minori introiti "riguardanti il periodo accertato dal 25/09/2017 al 30/10/2020".

Di contro, secondo la prospettazione attorea, sotto il profilo eziologico il danno riferito alle annualità successive al 2016 è senz'altro da dover riferire (anche) alla condotta gravemente negligente del Geom. DEPPERU, secondo

la regola del “più probabile che non”, che presiede al rapporto di causalità in tema di responsabilità amministrativa: se egli non avesse proceduto alla consegna per uso “occasionale” dell’impianto alla A.S.D. Shalom ONLUS, e anzi delle stesse chiavi del centro sportivo, a fronte della corresponsione di un importo orario forfettario poco più che simbolico, chi gli è succeduto come responsabile dell’Ufficio Tecnico non avrebbe ereditato una situazione già consolidata, rispetto alla quale non ha inteso discostarsi, anch’egli in maniera gravemente negligente, sicché del danno sono chiamati a rispondere, sia il Geom. DEPPERU, che il Geom. TAMPONI.

Infine, neppure le deduzioni del Geom. Franco TAMPONI sono apparse persuasive all’Ufficio requirente.

L’osservazione che nessuna norma, che prescriva un obbligo giuridico di azione, risulterebbe violata dalla condotta omissiva del convenuto, sicché “l’addebito mosso dalla Procura appare giuridicamente infondato”, prescinderebbero da una corretta ricostruzione dei poteri-doveri che costituiscono il nucleo essenziale del *munus publicum* assegnato agli amministratori e ai funzionari pubblici, i quali, lungi dall’essere “taciti” o “impliciti”, come asserito dalla difesa, trovano la loro esemplare sintesi e base giuridica nella Costituzione della Repubblica italiana e sono positivizzati nella legislazione ordinaria nei profili dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità, della trasparenza, ecc. che si richiedono a un funzionario mediamente diligente.

Nel caso di specie, la distanza tra il comportamento esigibile e quello concretamente tenuto appare macroscopica e ingiustificabile e ha cagionato un danno all’Erario, conseguentemente l’amministratore o il funzionario

pubblico devono essere chiamati a risponderne in sede di giudizio di responsabilità amministrativa.

Appare, invece, paradossale che una condotta adeguata a tali precetti, e perciò diligente, come quella posta in essere dal successore del Geom. TAMPONI, Ing. CARDIA, sia tacciata di esorbitare dalle funzioni che competerebbero a un funzionario comunale, responsabile di unità organizzativa.

Con riferimento alla mancanza di nesso causale e all'eccezione di prescrizione nell'atto di citazione sono richiamate le considerazioni svolte per il Geom. DEPPERU.

Infine, il danno riferito alle annualità successive al 2018 è senz'altro da riferire (anche) alla condotta gravemente negligente del Geom. TAMPONI, secondo la regola del "più probabile che non": se egli non avesse prestato acquiescenza all'uso "occasionale" dell'impianto da parte della A.S.D. Shalom ONLUS, a fronte della corresponsione di un importo orario forfettario poco più che simbolico, il danno prodottosi successivamente al pensionamento non si sarebbe verificato. Quest'ultimo, invece, non può essere certo addebitato all'Ing. CARDIA, che in appena quattro mesi dal suo insediamento ha chiesto e ottenuto dagli organi di indirizzo-politico amministrativo un provvedimento che stabilisse una tariffa più adeguata all'uso del centro sportivo.

In conclusione, secondo la prospettazione attorea, i convenuti in rapporto di servizio con il Comune di Luras, e in violazione dei correlati obblighi, avrebbero cagionato, con condotte gravemente colpose e foriere di danno erariale, un pregiudizio al bilancio dell'ente locale, che deve pertanto essere risarcito, pari alla complessiva somma di euro 15.953,24, da ripartirsi per euro 5.317,75 ciascuno, risultante dalle seguenti voci di danno: a) minori introiti

derivanti dall'utilizzo dell'impianto da parte della A.S.D. Shalom ONLUS a fronte della corresponsione di una tariffa forfettaria di euro 15,00 giornaliere, quantificati in euro 10.845,00: b) mancato ribaltamento sull'Associazione sportiva, utilizzatrice dell'impianto, delle spese per le utenze, alla stessa da riferire, quantificate in euro 5.108,24.

Il Geom. Giuseppe DEPPERU si è costituito in giudizio a ministero dell'Avvocato Antonello DESINI con memoria depositata il 23 aprile 2025, nella quale si chiede di rigettare la domanda, in quanto inammissibile, improcedibile e improponibile, nonché infondata in fatto e diritto.

Nel merito, si sostiene che non corrisponde al vero l'affermazione per cui vi sia stata una esclusività della Shalom nell'uso del Palazzetto dello Sport nel periodo del suo incarico; infatti, terminata la gestione provvisoria al 31.12.2014, qualunque privato o associazione o Ente poteva liberamente chiederne l'uso occasionale senza alcun diniego o ostacolo.

Tale circostanza è stata chiarita anche dal Geom. TAMPONI (il quale faceva parte dell'Ufficio Tecnico mentre il Geom. DEPPERU era Responsabile dell'Ufficio) nelle sue dichiarazioni alla Guardia di Finanza, ove ha evidenziato come il Palazzetto venisse utilizzato per diverse iniziative ludico-ricreative ed eventi sportivi organizzati gratuitamente dal Comune con il coinvolgimento di varie associazioni. Tali eventi erano gratuiti perché sempre finalizzati a scopi di natura sociale e sportiva per il coinvolgimento di giovani e fasce sociali anche con disabilità.

La pacifica fruibilità del Palazzetto dello sport da parte di altre associazioni e, per converso, la non esclusività di utilizzo da parte della Shalom, è stata cristallizzata nella nota del 19/07/2023 Prot. 0005322 inviata dal Segretario

Comunale Dr.ssa Maria Grazia MELONI (subentrata al precedente Segretario Comunale Dr. ADDIS) agli atti.

Per converso non vi è traccia, negli atti di indagine, di richieste finalizzate all'uso occasionale della struttura presentate da altre associazioni e respinte dagli Uffici.

La difesa si chiede, altresì, come sia possibile che il Segretario Comunale, presente fin dal 2007 nel Comune di Luras, abbia potuto dichiarare all'Ing. CARDIA che egli “non si era mai accorto delle criticità” relative alla gestione dell'impianto e alla situazione delle utenze.

Una giustificazione del genere, quantomeno, sottintende una deprecabile inerzia durata anni da parte di chi doveva esercitare il potere di controllo attribuitogli dalla legge sul buon andamento e sulla gestione degli uffici. Non risulta, infatti, al Geom. DEPPERU, e non vi è traccia in atti, che il suddetto Segretario Comunale abbia sollecitato provvedimenti da parte dell'Ufficio Tecnico per la questione in discussione, né abbia elevato rimarchi di sorta con verbali o con atti formali.

Con riferimento al periodo dal 25.09.2017 al 30.10.2020, nella memoria si fa presente che il Geom. DEPPERU era in pensione già dal 30.06.2016.

Se, come ammesso dalla Procura, non vi sono dati relativi al 2015 - 2016 (quando era ancora in servizio il Geom. DEPPERU) e alla prima parte del 2017 e non vi sono, pertanto, prove documentali né precise né tantomeno concordanti dalle quali desumere una ricostruzione per il detto periodo, non si può imputargli una responsabilità per il periodo successivo nel quale era in pensione.

La difesa ha sostenuto che, dopo la scadenza della gestione provvisoria,

l'impianto non è stato affatto consegnato alla Shalom, in quanto l'uso occasionale era libero, aperto e possibile per qualunque associazione lo volesse. Meno che mai il Geom. DEPPERU ha consegnato le chiavi della struttura alla Shalom per consentirle la gestione ad uso occasionale e, meno ancora, in via esclusiva.

Nella memoria si contesta il ragionamento secondo il quale se egli non avesse posto in essere tale condotta, il suo successore alla Dirigenza del Servizio Tecnico "non avrebbe ereditato una situazione già consolidata".

Nonostante il Geom. DEPPERU sia cessato dal servizio il 30.06.2016 e le contestazioni di danno erariale riguardino il periodo 25.09.2017 – 30.10.2020, sarebbe comunque responsabile sulla base della mera ipotesi di aver costruito un *modus agendi* che si è tramandato nel tempo.

Di contro, il suo successore, fin dal primo giorno dell'incarico, avrebbe dovuto iniziare a interessarsi della situazione gestionale dell'impianto e, se ciò non è stato, non è configurabile la colpa grave del suo predecessore.

La circostanza che tra la cessazione dal servizio del Geom. DEPPERU e l'inizio del periodo oggetto di accertamento (25.09.2017) sia intercorso oltre un anno, durante il quale l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Luras era ricoperto dal Geom. Franco TAMPONI, dovrebbe portare a concludere che il nesso causale invocato dalla tesi accusatoria è interrotto sin dal momento in cui il nuovo Responsabile del Servizio Tecnico poteva e doveva esercitare il controllo sulla gestione dell'impianto di cui trattasi.

La condotta del Geom. TAMPONI si deve considerare causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare il danno erariale contestato per il periodo

25.09.2017 - 30.10.2020, di conseguenza non può addebitarsi alcuna condotta quale causa di danno erariale al Geom. DEPPERU per il periodo successivo alla cessazione dal servizio, avvenuta il 30 giugno 2016 per pensionamento.

Nella memoria si eccepisce, altresì, la prescrizione per quanto riguarda il danno erariale contestato per gli anni successivi al pensionamento o, quanto meno, per il periodo 25.09.2017 - 31.12.2018.

Invero, già nel 2017 e nel 2018 era percepibile e conoscibile l'eventuale danno da parte del Responsabile del Servizio Tecnico Geom. TAMPONI e dal Segretario comunale i quali, in virtù delle loro funzioni, avrebbero dovuto esserne a conoscenza. Infatti, con la delibera del 29 maggio 2019 la Giunta Comunale ha approvato una variazione della tariffa da giornaliera a oraria, ma ciò non equivale a dire che il danno sia emerso nella sua consistenza da quella data.

Orbene, poiché l'invito a dedurre, primo atto interruttivo della prescrizione, è stato notificato in data 21/08/2024, l'azione dovrebbe considerarsi prescritta.

In conclusione, la difesa ha chiesto di dichiarare la prescrizione dell'azione di responsabilità per danno erariale nei confronti del Geom. Giuseppe DEPPERU; di rigettare per infondatezza la domanda proposta dalla Procura Regionale; in via estremamente gradata, nell'esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione, di ridurre l'addebito posto a carico del convenuto.

L'Architetto Maria Giuseppina CAREDDU si è costituita in giudizio a ministero dell'Avvocato Maurizio MANI con memoria depositata il 22 aprile 2025, nella quale si chiede il rigetto della domanda, in quanto inammissibile, improcedibile e improponibile, nonché infondata in fatto e diritto.

La difesa contesta, innanzitutto, che la tariffa giornaliera pagata dalla ASD Shalom fosse inadeguata e simbolica per un utilizzo occasionale da parte di un'associazione Onlus e, quindi, foriera di danno erariale; la prospettazione secondo la quale essa sarebbe stata verosimilmente stabilita in via unilaterale dalla A.S.D. Shalom appare del tutto sfondata di fondamento versandosi nel campo di mera ipotesi basata esclusivamente sulle dichiarazioni rilasciate dal Geom. TAMPONI alla Guardia di Finanza.

Nel modulo di richiesta di utilizzo occasionale era inserita espressamente la voce in cui il richiedente dichiara di essere a conoscenza del pagamento della tariffa giornaliera di 15 euro a copertura di spese di gestione. Tale modulo non veniva fornito dal Sindaco, ma appare ovvio che fosse stato redatto dall'Ufficio Tecnico che, peraltro, lo acquisiva una volta compilato dal richiedente con l'indicazione dei giorni di utilizzo. I moduli contenevano tutte le dichiarazioni necessarie per una esaustiva e completa conoscenza da parte dell'Ufficio Tecnico in merito all'utilizzo della struttura, alle modalità e all'importo da versare da parte del richiedente. Al contrario, nella parte riservata all'Ufficio, nessuno di tali moduli è stato compilato per ciò che competeva al Responsabile del Servizio: non vi era alcuna indicazione nel rigo "Consegnate chiavi impianto", né nel rigo "Ricevute chiavi impianto" e non vi era mai la firma del Responsabile del Servizio.

Tale *modus operandi* ha riguardato, peraltro, non solo il Geom. TAMPONI, ma anche l'Ing. Cardia che ha ricoperto l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Tecnico dall'1.01.2019 al 29.04.2021 anch'egli con Posizione Organizzativa (P.O.).

Dagli stessi moduli appare evidente che, oltre ai giorni indicati per l'utilizzo

da parte della A.S.D. Shalom, rimanevano a disposizione altrettanti giorni per qualsivoglia associazione, ente o privato volesse richiedere un utilizzo occasionale: già solo questa circostanza dovrebbe far comprendere l'errata affermazione dell'Ing. Cardia che induce a una distorta interpretazione circa l'asserito "monopolio" dell'uso del Palazzetto dello Sport.

Il detto modulo non poteva che esser stato preparato dall'Ufficio Tecnico ed è stato utilizzato nel periodo interessato (25.09.2017 - 31.10.2020), sia nel periodo in cui il Responsabile dell'Ufficio Tecnico era il Geom. TAMPONI, sia nel periodo in cui lo era l'Ing. CARDIA. Di sicuro tale modulo non poteva esser stato preparato dal Sindaco, in quanto il Responsabile dell'Ufficio Tecnico aveva la competenza per la gestione di tutti gli aspetti concreti dell'utilizzo della struttura sportiva.

A tal proposito, la difesa richiama la nota del 19/07/2023 (Prot. 0005322) inviata dal Segretario Comunale Dr.ssa Maria Grazia MELONI (subentrata al precedente Segretario Comunale Dr. ADDIS) che risulta in allegato alla relazione informativa del 10.08.2023 della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Sassari.

Si rimarca, altresì, che le richieste di uso della struttura da parte della Shalom riguardavano varie attività sportive, ricreative e di impegno sociale in vari settori.

Con riferimento all'entità della tariffa, nella memoria si evidenzia che la stessa è stata quantificata dall'Ufficio Tecnico del Comune allorché, dopo il 31.12.2014, non potendosi continuare l'affidamento temporaneo alla Shalom, l'uso occasionale della struttura è stato l'unico modo per garantire che tale struttura potesse comunque essere utilizzata da chiunque ne facesse richiesta

e così garantirne la fruibilità.

Inoltre, all'interno di parte dei locali vi era la base del Servizio Antincendio, un deposito attrezzi a servizio del Comune al piano seminterrato, nonché un deposito per sacchi di sale per emergenza antineve e altre attrezzature immagazzinate per vari servizi comunali.

La difesa ha, quindi, evidenziato che il Comune non deve perseguire, costantemente e necessariamente, un risultato economico in senso stretto nella utilizzazione dei beni patrimoniali; essendo, infatti, un ente a fini generali deve anche curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità amministrata. Orbene, ai sensi dell'art 826 u.c. del codice civile, gli impianti sportivi di cui è proprietario il Comune appartengono al patrimonio indisponibile dell'Ente, in quanto destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive.

L'argomentazione che laddove l'Ente Locale pone a disposizione strumenti per l'attività fisica contribuisce al benessere generale della sua collettività è stata portata dal Sindaco CAREDDU all'attenzione del Comitato Regionale allo Sport in qualità di componente nominata in data 4.10.2019 dall'Assessore Regionale competente, quale rappresentante dei piccoli Comuni inferiori ai tremila abitanti. In tale sede e da tutti i soggetti coinvolti si è evidenziata la necessità del monitoraggio delle strutture sportive, spesso sottoutilizzate o chiuse, evitando di far morire quella coesione sociale creata dalla pratica sportiva, spesso a causa del peso delle utenze e delle spese gravanti sulle associazioni o società impossibilitate a sostenere tali oneri.

Con riguardo alla seconda voce di danno, nella memoria si contesta l'addebito posto a carico dell'Arch. CAREDDU, in quanto avrebbero dovuto essere i

Responsabili dell'Ufficio Tecnico, Geom. TAMPONI e Ing. CARDIA (in servizio nel periodo contestato 25.9.2017- 31.10.2020), a controllare le spese per le utenze del Palazzetto, a valutare se vi fosse la possibilità di ripartirle anche a carico della A.S.D. Shalom, a comparare entrate e uscite per il centro sportivo e poi, qualora ritenuto necessario, a comunicare con atti formali al Sindaco la necessità di adottare opportuni provvedimenti amministrativi in merito. Nulla di tutto ciò è stato fatto fino al 9.4.2019 allorquando l'Ing. CARDIA ha inviato la nota al Sindaco, ma non per propria iniziativa e sua spontanea volontà bensì in doverosa risposta alla nota 2486 dell'8/04/2019 inviatagli dal Sindaco Maria Giuseppina CAREDDU, la quale chiedeva una relazione proprio in merito alla situazione del Palazzetto dello sport, nonché all'iter delle procedure circa il necessario collaudo da parte del Vigili del Fuoco necessario per poter aprire la struttura alla capienza di 500 persone.

L'Ing. CARDIA ha dimenticato di relazionare che la struttura veniva usata anche dall'Ente Forestas nel corso delle campagne estive antincendi (con una stanza a disposizione all'interno del Palazzetto) e che vi è l'impianto antincendio del Comune collegato al contatore dell'energia elettrica per poter tenere il vascone di acqua sempre colmo. Tale impianto viene utilizzato dai forestali e dai Vigili del Fuoco per le emergenze anche nei paesi limitrofi.

Il Segretario Comunale Dott. ADDIS non poteva non avere contezza della gestione dell'impianto e delle spese, essendo nella posizione apicale con poteri e doveri di controllo su tutti servizi e alle dipendenze del Comune di Luras dal 2007.

La difesa ha rappresentato, altresì, che era impossibile per il Sindaco disporre per la ripartizione del pagamento delle utenze idriche ed elettriche se chi

dirigeva la gestione della struttura non ha mai manifestato la necessità di attribuire a ciascun fruitore il costo dei consumi, di conseguenza non vi può essere responsabilità da parte del Sindaco CAREDDU per la seconda voce di danno.

Infine, si contesta che la condotta complessiva del Sindaco sia connotata da colpa grave, come si evince dalla documentazione allegata.

Posto che l'impianto era fruibile da chiunque ne facesse richiesta per uso occasionale, la A.S.D. Shalom Onlus ha versato comunque delle somme per l'utilizzo dell'impianto (non usandolo gratuitamente) e ha organizzato attività solo ed esclusivamente finalizzate allo scopo sociale di organizzazione "onlus". Ciò ha consentito di mantenere in efficienza l'impianto sportivo ma soprattutto ha consentito lo svolgersi di attività con grande risvolto sociale e culturale per varie fasce di età della popolazione e per chi si trovava in condizioni personali di disabilità.

Nella memoria si chiede, pertanto, che la Corte tenga conto, fermo restando il potere di riduzione, dei vantaggi comunque conseguiti dalla comunità amministrata in relazione al comportamento del Sindaco di allora Maria Giuseppina CAREDDU.

La valutazione complessiva della vicenda può indurre la Corte a esercitare il potere riduttivo dell'addebito per effetto del quale la mitigazione del danno diviene metro di giudizio del grado della colpa, la quale può reputarsi di intensità tale da non assumere rilievo amministrativo-contabile.

Infine, appare sussistente la prescrizione per tutti i periodi contestati o per lo meno per il periodo 25.09.2017 - 31.12.2018 in quanto la prescrizione è stata interrotta con invito a dedurre dell'8/02/2024 con notifica in data 21/08/2024,

mentre già nel 2017 e nel 2018 era percepibile e conoscibile l'eventuale danno da parte del Responsabile del Servizio Tecnico Geom. TAMPONI e dal Segretario comunale i quali, in virtù delle loro funzioni, avrebbero dovuto esserne a conoscenza. Con la delibera del 29 maggio 2019 la Giunta Comunale ha stabilito una variazione della tariffa da giornaliera a oraria, ma ciò non equivale a dire che il danno sarebbe emerso nella sua consistenza da quella data.

In conclusione, nella memoria si chiede di dichiarare la prescrizione dell'azione di responsabilità per danno erariale nei confronti dell'Arch. Maria Giuseppina CAREDDU; di rigettare per infondatezza la domanda proposta dalla Procura Regionale attrice; in via gradata, esercitando il potere riduttivo nella sua massima estensione, di ridurre l'addebito posto a carico della convenuta e per l'effetto dichiarare la non sussistenza della colpa grave; in via ulteriormente gradata, in virtù del potere riduttivo nella sua massima estensione, di ridurre l'addebito posto a carico della convenuta.

Il Geom. Franco TAMPONI si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Pietro DIAZ e Antonio MELONI con memoria depositata il 12 maggio 2025, nella quale si chiede di rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto; in subordine, di ridurre la quantificazione del danno; con vittoria di spese e compensi professionali.

Nel libello difensivo si sostiene che alla luce delle norme del TUEL, che delineano con precisione le attività da porre in essere in casi quale quello in discussione e ne individuano i soggetti responsabili, alle quali si uniformano il Regolamento del Comune di Luras e, in particolare, il Regolamento di Contabilità dello stesso Ente, nessun potere di determinazione della tariffa di

fruizione del Palazzetto può rinvenirsi in capo al Geom. TAMPONI, quale responsabile del Servizio Tecnico.

La determinazione della tariffa costituirebbe, infatti, un atto di indirizzo amministrativo di competenza del Consiglio Comunale, mentre rientrerebbe nella competenza del TAMPONI la disamina tecnica del Palazzetto e il relativo parere in ordine alla fruibilità dello stesso; in proposito, esemplificativamente, il decreto di conferimento dell'incarico al convenuto esclude qualunque attività di carattere economico finanziario.

In sostanza, il responsabile del Servizio Tecnico non avrebbe alcun potere di verificare la congruità della tariffa di concessione del Palazzetto rispetto ai consumi che tale fruizione comporta, né di valutarne la congruità in assoluto. Con riguardo alla prima voce di danno, nella memoria si ribadisce che era necessario un atto di indirizzo che, in specie, mancava e che certo non poteva essere adottato dal TAMPONI nel momento in cui ha assunto la direzione del Servizio Tecnico.

Il danno affermato apoditticamente dal Pubblico Ministero in realtà sarebbe insussistente e consisterebbe nella differenza fra quanto avrebbe guadagnato l'Ente con la tariffa successivamente determinata e quanto invece ha guadagnato con la tariffa originaria.

Secondo la difesa, invece, la determinazione della tariffa da parte degli organi di governo dell'Ente non può integrare un danno a stregua di un giudizio assoluto o in termini di lucro cessante, ma solo a seguito di una comparazione con i costi di gestione, dunque in termini di danno emergente, dato il potere di detti organi di concedere l'uso dell'impianto perfino gratuitamente.

Pertanto, la prima voce di danno contestata dall'accusa non sussisterebbe,

dovendo il relativo punto essere assorbito nel secondo, quello, cioè, che implica una comparazione fra la tariffa di concessione e i costi di gestione del Palazzetto.

Ma anche tale valutazione esulerebbe dalle competenze del Geom. TAMPONI, deputato unicamente a esaminare gli aspetti tecnici collegati ai costi: esemplificativamente, nel caso di un eccessivo consumo idrico, poteva ordinare l'ispezione dell'impianto per la verifica di eventuali perdite; certamente, però, non aveva alcun potere di effettuare la detta comparazione, che invece rientrava nei poteri di controllo economico e finanziario del Servizio di Ragioneria, oltre che nei poteri di controllo del Segretario Comunale, ex art. 147 bis TUEL.

Inoltre, riguardo all'entità del danno integrato dalla mancata copertura dei costi di gestione, considerato l'uso prevalente del Palazzetto da parte di soggetti differenti dalla Shalom, tra i quali figura lo stesso Comune, la quantificazione di essa risulta del tutto arbitraria e svincolata da parametri oggettivi, perfino nella sua quantificazione secondo il criterio equitativo ex art. 1226 c.c.

Secondo la difesa, non vi sarebbe alcun obbligo giuridico di azione e, di conseguenza, alcuna omissione giuridicamente rilevante; se la fonte dell'obbligo di azione fosse data dalla "dovuta diligenza", questa non avrebbe base legale, ma empirica.

Per i patrocinatori, quindi, la Procura pretende di attribuire a un organo della gestione la funzione dell'organo di indirizzo politico amministrativo; in questo consisterebbe l'addebito, al TAMPONI, di omissione di impulso di attività politico amministrativa, impulso che non potrebbe essere più estraneo

alla sua competenza, in quanto organo della gestione.

Anche agli organi di indirizzo politico amministrativo è mosso l'addebito di "inerzia", ma essi avrebbero avuto il potere e il dovere di azione (impeditiva del danno erariale) e, se la loro omissione fosse mancata, il danno non si sarebbe verificato.

Oltretutto, l'omissione dell'organo politico amministrativo era precedente all'avvento del Geom. TAMPONI alla gestione (1.07.2016 – 31.12.2018), perciò, avrebbe già avviato la sequenza dannosa (anzi, la avrebbe persino esaurita).

Secondo la difesa, quando il Responsabile era il Geom. DEPPERU si sarebbe affermata, in via di fatto, la modalità di fruizione dell'impianto "ad uso occasionale" in via esclusiva da parte della Shalom; considerato che il DEPPERU precedeva il TAMPONI nel tempo e nella funzione, tale stato di fatto sarebbe stato pienamente causa del danno.

Infine, nella memoria si evidenzia che il Geom. TAMPONI ha lasciato la gestione il 31.12.2018 e, quindi, non potrebbe essergli addebitato alcun danno successivo a quel giorno (poiché, in ipotesi, impedibile dal suo successore), mentre il danno erariale precedente a quella data sarebbe prescritto. Tra l'altro, se il danno risale al 2013, nulla potrebbe essere addebitato al TAMPONI prima dell'1.07.2016, mentre resta del tutto incerto quanto gli sarebbe addebitabile sino al 2018, a stregua del calcolo "equitativo" - intuitivo e non predeterminabile - prospettato dalla Procura, che non appare persuasivo nemmeno nella ripartizione del carico risarcitorio.

Secondo la difesa, la replica della Procura contenuta nell'atto di citazione, che richiama la Costituzione e altre norme generali, confermerebbe l'inesistenza

di un obbligo giuridico.

Anche il collegamento causale secondo il criterio del “più probabile che non” non appare accettabile, in quanto si tratta di causalità per omissione, che è causalità immateriale, non materiale, e la cui ricognizione impone una impervia sequenza di “giudizi controfattuali”, nel caso assenti.

In ogni caso, se l’omissione strutturale “del quadro giuridico amministrativo” imputata al Sindaco avesse attratto a sé tutta la causa, la formula ricognitiva sarebbe inapplicabile, se è vero che è applicabile soltanto nelle ipotesi di “multifattorialità” dell’evento (dannoso o pericoloso), cioè di concausalità di più condotte coesistite, delle quali sia da stabilirsi la “più probabil(mente)” causante.

In tema di prescrizione, al Geom. TAMPONI è addebitata una responsabilità per omissione, e omissione e produzione del danno sarebbero concomitanti (in permanenza); quindi, una volta uscito dalla titolarità (passiva) dell’obbligo di azione (31.12.2018), non potrebbe non essersi estinta la sua omissione (ove il danno si fosse riprodotto).

Infine, la seconda voce di danno appare alla difesa un’indebita duplicazione delle richieste risarcitorie, proprio alla stregua del ragionamento sviluppato dalla Procura; infatti, se la tariffa da ultimo determinata fosse congrua per la copertura dei costi vivi, questi dovrebbero ritenersi inclusi nella tariffa stessa e non potrebbero essere computati ulteriormente rispetto ad essa; pertanto, se in via meramente subordinata fosse accreditata l’accusa, l’importo del danno complessivamente addebitabile ai convenuti non potrebbe includere quello relativo ai costi (euro 5.108,24), poiché già compreso in quello dato dalla differenza fra tariffa riscossa e tariffa successivamente determinata proprio al

fine di “coprire” i costi stessi.

All’udienza del 14 maggio 2025, preliminarmente l’Avvocato NICOLINI ha comunicato l’intervenuto decesso dell’Architetto Maria Giuseppina CAREDDU, ha formulato istanza di interruzione del processo e depositato copia conforme del certificato di morte.

Il Pubblico Ministero, nel prendere atto del sopravvenuto decesso della convenuta Arch. CAREDDU ha dichiarato che tale circostanza integra una causa di estinzione del processo limitatamente alla posizione giuridica della sola convenuta; per converso, il processo dovrà proseguire nei confronti degli altri convenuti, stante la natura soggettiva della responsabilità contestata.

La Procura ha evidenziato, inoltre, la sussistenza della colpa grave, la quale, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, determinerebbe la responsabilità di ciascun convenuto limitatamente alla quota di danno allo stesso causalmente ascrivibile, in conformità a quanto statuito dall'articolo 1 della legge n. 20/1994.

Ha rappresentato, infine, la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligazione risarcitoria, in ragione del titolo di responsabilità fondato sulla colpa grave e, comunque, in difetto di un doloso arricchimento, sia in capo al *de cuius*, che ai suoi aventi causa.

Il P.M. ha poi richiamato integralmente il contenuto dell’atto di citazione, ribadendo quanto già argomentato in riferimento all’eccezione di prescrizione, in particolare che il *dies a quo* per la decorrenza del termine prescrizionale è individuato nel momento in cui l'amministrazione danneggiata ha acquisito effettiva percepibilità del danno, coincidente con l'adozione della deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 2019, la quale ha stabilito il

corrispettivo minimo orario per l'utilizzo dell'impianto. Pertanto, il termine iniziale si colloca al 29 maggio 2019. Ha evidenziato, comunque, che è necessario tenere conto di quanto disposto dalla normativa emergenziale COVID-19, segnatamente dall'articolo 85, comma 4 del decreto-legge n. 18 del 2020, che comporta un'ulteriore sospensione del termine di decorrenza della prescrizione di 176 giorni.

Il P.M. ha, quindi, eccepito la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto TAMPONI, in quanto la comparsa di costituzione e risposta è stata depositata oltre il termine perentorio di cui all'articolo 90 del codice di giustizia contabile; trattandosi, ad avviso della Procura, di un'eccezione propria, non rilevabile d'ufficio, l'eccezione formulata dal convenuto DEPPERU non può estendersi al TAMPONI, il quale l'ha proposta in violazione del termine decadenziale previsto dalla citata disposizione normativa.

Quanto al nesso di causalità, comune ad entrambe le difese, la Procura ha ribadito che le condotte ascritte ai convenuti DEPPERU e TAMPONI, nella loro qualità di responsabili pro tempore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Luras, costituiscono la concausa del danno erariale contestato. La condotta del primo, consistente nell'instaurazione di un regime di utilizzo esclusivo e non occasionale dell'impianto sportivo in favore dell'Associazione sportiva, mediante la consegna delle chiavi, avrebbe precostituito le condizioni gestionali successive. Il secondo, succeduto nella gestione dell'Ufficio Tecnico, avrebbe tollerato e ratificato tale situazione. Entrambi, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbero responsabili per non aver diligentemente adempiuto ai compiti di gestione del patrimonio comunale,

omettendo di sollecitare e ottenere direttive dagli organi politici e amministrativi competenti, diversamente da quanto tempestivamente operato dal successivo responsabile, l'Ingegnere CARDIA, d'intesa con il segretario comunale. Poiché nessuna delle due condotte sarebbe stata da sola sufficiente a determinare il danno, ne consegue la responsabilità *pro quota* di entrambi i convenuti.

Il P.M. ha dichiarato, inoltre, di non condividere la tesi difensiva secondo cui la cessazione dall'incarico comporterebbe l'interruzione del nesso causale, atteso che l'evento dannoso, in materia di responsabilità amministrativa, si colloca frequentemente in un momento successivo alla condotta.

In relazione alla ricostruzione fattuale proposta dalla difesa del DEPPERU, il Pubblico Ministero ha confermato che il possesso delle chiavi da parte del rappresentante dell'Associazione sportiva risulta documentalmente provato dalle dichiarazioni dell'ingegnere CARDIA e non è contraddetto dalle altre difese. Analogamente, ha contestato la qualificazione dell'uso dell'impianto come "occasionale" secondo la formula impiegata nel modulo di richiesta, atteso che un utilizzo reiterato e in regime di monopolio di un impianto sportivo pubblico non può essere considerato tale. La continuità e l'esclusività dell'utilizzo sarebbero comprovate dal fatto che solo a partire dal 2019, con l'insediamento dell'Ingegnere CARDIA e la definizione delle nuove tariffe, si sono registrati pagamenti da parte di altre associazioni sportive, precedentemente escluse dall'utilizzo dell'impianto.

Infine, in merito all'obbligo giuridico violato, il P.M. ha replicato che un funzionario responsabile di un settore nevralgico come il Servizio Tecnico non deve limitarsi ad attendere le indicazioni degli organi politici e amministrativi,

senza sollecitarle in caso di inerzia; infatti, la gestione implica anche poteri di sollecitazione, peraltro attribuiti ai dirigenti e ai responsabili dei servizi dal Testo Unico degli Enti Locali.

L'Avvocato FILIGHEDDU ha richiamato il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, limitandosi a evidenziare che l'asserita esclusività o monopolio nella gestione del Palazzetto dello sport è smentita dalle dichiarazioni del Segretario Comunale integralmente riportate e trascritte nella memoria difensiva. Tali dichiarazioni attestano un utilizzo promiscuo della struttura, sia da parte di altre associazioni sportive, che direttamente da parte dell'amministrazione comunale che la adibiva anche a deposito, circostanza che, ad avviso della difesa, inciderebbe significativamente sulla quantificazione del presunto danno erariale.

Il difensore si è, poi, associato alle argomentazioni svolte dall'Avvocato MELONI nella memoria scritta in merito alla natura aleatoria della determinazione del danno, con particolare riferimento a quello relativo ai consumi.

La difesa ha, quindi, ribadito che il geometra DEPPERU è cessato dal servizio per collocamento a riposo un anno prima dell'inizio del periodo in cui si assume essersi verificato il danno contestato. Conseguentemente, a far data dal giorno successivo al suo pensionamento, anche in relazione alle vicende dell'impianto, il subentro di altra figura professionale avrebbe determinato l'interruzione del nesso di causalità tra la sua condotta pregressa e l'eventuale danno successivo. Per il resto, fa espresso rinvio a quanto già compiutamente esposto negli atti difensivi.

L'Avvocato MELONI ha richiamato gli atti scritti, con particolare riferimento

alla ricostruzione dei poteri e doveri del proprio assistito.

Ha osservato che, nonostante la dettagliata ricostruzione dei poteri del responsabile del servizio ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali, contenuta nell'atto di citazione, non è indicata la condotta concretamente esigibile dal Geometra TAMPONI nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto la Procura, pur non invocando un criterio di causalità penalistico, introduce un compendio di principi generali (fedeltà, diligenza, buon andamento, imparzialità), derivanti da norme costituzionali prive, tuttavia, di un sostrato fattuale che individui l'azione omessa ascrivibile al convenuto.

Il difensore ha sottolineato che la causalità omissiva implica un giudizio controfattuale, che nel caso di specie non può fondarsi su richiami generici ai doveri del pubblico ufficiale, bensì sulla precisa individuazione di una norma imperativa che imponeva una specifica condotta omessa, la cui ottemperanza avrebbe, con elevato grado di probabilità, evitato l'evento dannoso; al contrario, la prospettazione accusatoria non consentirebbe tale valutazione controfattuale.

Infatti, essendo il Geometra Tamponi privo *ex lege* di poteri di indirizzo nei confronti del Consiglio Comunale o della Giunta, il giudizio controfattuale risulterebbe *ab origine* frustrato, non potendosi inferire con certezza che un'ipotetica attività di indirizzo del convenuto avrebbe sortito effetti conformi alla normativa vigente.

In ogni caso, l'omissione da parte del Sindaco, organo deputato a fornire l'indirizzo politico-amministrativo, renderebbe influente sul piano causale l'eventuale condotta omissiva o commissiva del geometra TAMPONI.

In ordine alla quantificazione del danno, pur rilevando che la Procura ha preso

atto di quanto eccepito dalla difesa in sede di deduzioni circa l'utilizzo del Palazzetto dello sport e la non imputabilità unicamente alle attività sportive dei relativi consumi di acqua ed energia elettrica in presenza di una pluralità di altri soggetti utilizzatori, tra i quali Vigili del Fuoco ed Ente Forestas, l'Avvocato MELONI ha contestato l'applicazione del criterio di attribuzione alle attività sportive del 10% dei costi delle utenze, che appare privo di rigorosità scientifica e non soddisfacente neppure del criterio equitativo di cui all'articolo 1226 c.c.

La difesa, inoltre, in via subordinata, ha rilevato la duplicazione della voce di danno laddove, contestando la mancata applicazione di una tariffa idonea a coprire i costi, la Procura chiede la differenza tra quanto riscosso in vigore della nuova tariffa e quanto riscosso in precedenza e contestualmente, la rifusione integrale dei costi vivi, i quali avrebbero dovuto essere almeno parzialmente coperti dalla tariffa rimodulata.

Di conseguenza, il patrocinatore ha chiesto che si opti per una delle due voci di danno, ritenendo la seconda inappropriata.

Infine, ha insistito su tutte le argomentazioni e conclusioni formulate nella comparsa di risposta.

In sede di replica, il P.M. ha insistito perché non siano accolte le eccezioni e le difese. In particolare, ribadendo la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto TAMPONI, ha confermato la richiesta di condanna a titolo di colpa grave nella misura indicata nell'atto di citazione.

Inoltre, con riferimento ai poteri del Geom. TAMPONI e al giudizio controfattuale in tema di causalità, ha ribadito che il Testo Unico degli Enti Locali attribuisce ai responsabili di unità organizzativa, nell'ambito dei poteri

di gestione, anche quello di proposta. Pertanto, il convenuto TAMPONI avrebbe dovuto formulare una proposta di determinazione da indirizzare alla Giunta Comunale e, per suo tramite, al Consiglio. In alternativa, avrebbe dovuto attivarsi, secondo un giudizio controfattuale già suffragato dagli atti, analogamente a quanto operato dall'ingegner CARDIA e dal Segretario Comunale, ovvero stimolare una decisione di indirizzo politico-amministrativo. Sebbene l'adozione di tale decisione non rientrasse nella competenza degli organi burocratici, tuttavia per il responsabile del Servizio era doveroso stimolarla.

Considerato in

DIRITTO

- Preliminarmente, visto il certificato di morte e la dichiarazione formulata dal difensore in udienza, nonché alla luce dell'evidente assenza di illecito arricchimento e della conseguente mancata richiesta, da parte della Procura Regionale, di convenire in giudizio gli eredi, la Sezione dispone l'estinzione del giudizio nei confronti di Maria Giuseppina CAREDDU, ai sensi dell'art. 108 del codice della giustizia contabile che, al comma 6, stabilisce *“Nell'udienza di discussione, il pubblico ministero, se ritiene non sussistere i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi, può chiedere l'immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo”*.

Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute, come previsto dall'art. 111, comma 8, c.g.c.

- Come traspare dalla narrativa del fatto, i convenuti hanno presentato articolate deduzioni difensive, eccependo preliminarmente la prescrizione e,

nel merito, contestando l'esistenza del danno.

Esaminati gli atti, il Collegio ritiene la causa matura per la decisione in applicazione del principio della cosiddetta "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. che, come è noto, sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sez. U, sentenza n. 26242 del 12/12/2014; Sez. 5, sentenza n. 11458 del 11/05/2018 e ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Sez. L, sentenza n. 17214 del 19/08/2016).

In buona sostanza, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre; ciò a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 della Costituzione, che consentono un approccio interpretativo diretto alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica.

La domanda risarcitoria formulata dalla Procura Regionale non può trovare accoglimento in ragione della mancata dimostrazione della sussistenza di un danno erariale a carico dell'amministrazione.

Al fine di inquadrare correttamente la fattispecie è opportuno considerare che la vicenda riguarda un piccolo Comune di meno di tremila abitanti.

La Procura ha chiarito che è stato contestato un danno causato dai convenuti con una condotta gravemente colposa.

Con riferimento alla prima voce di danno, dall'esame degli atti emerge che il Palazzetto non era agibile, in quanto privo dell'apposita certificazione dei Vigili del Fuoco, di conseguenza l'Amministrazione comunale non poteva

consentirne l'utilizzo per la capienza di 500 posti.

Inoltre, la ASD Shalom era una ONLUS e non risultano richieste per l'utilizzo da parte di altri soggetti nel periodo in contestazione.

Ciò premesso, negli anni oggetto di attenzione la struttura è stata impiegata per eventi che hanno coinvolto la comunità e per l'attività sportiva di alcune fasce della popolazione, in conformità ai fini istituzionali dell'ente locale, con particolare riferimento alla cura dello sviluppo della comunità locale (art. 3, comma 2, del TUEL).

Si rileva, inoltre, che la Società presentava la richiesta per l'utilizzo del Palazzetto ogni volta che intendeva usufruirne e pagava i 15 euro.

Tale modalità operativa appare in contrasto con l'affermazione che la Shalom avesse l'uso esclusivo della struttura e che, detenendone le chiavi, potesse accedervi liberamente.

La somma corrisposta giornalmente per l'utilizzo appare indubbiamente simbolica, ma non vi sono elementi per ritenere che sia stata determinata unilateralmente dalla ONLUS, mentre appare presumibile che sia stata concordata con il Comune, sia perché è stata mantenuta costante negli anni, sia perché le dimensioni dell'Ente consentono di ipotizzare che gli Organi dello stesso non solo ne fossero a conoscenza, ma condividessero tale prassi.

Agli atti risulta, infatti, la volontà del Sindaco dell'epoca, dichiarata in riunioni ufficiali in qualità di rappresentante dei piccoli Comuni, di adoperarsi al fine di “non trascurare le strutture sportive spesso sottoutilizzate o chiuse, evitando di far morire quella coesione sociale creata dalla pratica sportiva, spesso a causa del peso delle utenze e delle spese gravanti sulle associazioni o società impossibilitate a sostenere tali oneri”.

Con riferimento alla seconda voce di danno, non si può prescindere dalla circostanza che l'edificio ospitava altri organismi, come illustrato dalle difese dei convenuti, e soprattutto i vasconi per l'antincendio anche per i paesi vicini. Il Collegio ritiene che non si possano comparare i consumi idrici ed elettrici degli altri utilizzatori con quelli della ASD Shalom e che nell'importo di 15 euro fossero compresi tutti i costi per la gestione occasionale, ferma restando l'impossibilità di determinare la quota parte di spese a carico di ogni fruitore. Tanto premesso, e avuto riguardo alla ricostruzione della vicenda come sopra delineata, ritiene conclusivamente il Collegio che la richiesta della Procura nei confronti dei convenuti non trovi adeguato supporto nella documentazione in atti in ordine all'esistenza del danno erariale; ciò, in disparte ogni altra considerazione, comporta il rigetto della domanda attrice, con la conseguente assoluzione di tutti i convenuti.

Rimane assorbita ogni altra questione.

Trattandosi di proscioglimento nel merito deve provvedersi alla liquidazione degli onorari difensivi in favore dei convenuti DEPPERU e TAMPONI e a carico dell'Amministrazione di appartenenza, in applicazione dell'art. 31, comma 2, c.g.c.: vanno pertanto liquidate, in loro favore in parti uguali, le spese di difesa, in conformità al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37 e dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, nella misura complessiva di euro 3.000,00, al netto di spese generali e oneri di legge.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando:

- dichiara l'**estinzione** del giudizio nei confronti di Maria Giuseppina

CAREDDU.

Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

- **assolve** Giuseppe DEPPERU e Franco TAMPONI e **liquida** in loro favore in parti uguali, e a carico del comune di Luras, gli onorari difensivi quantificati in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), al netto di spese generali e oneri di legge.

Nulla per le spese del giudizio.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.

L'Estensore

Il Presidente

(f.to digitalmente V. Mistretta)

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 09/09/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus